



REGIONE SICILIANA

**DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI
CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
SERVIZIO TUTELA**

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana.

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana, approvato con D.P.R.S. 28.2.1979, n. 70.

VISTO il D.P.R. 30 agosto 1975 n. 637 recante norme di attuazione dello statuto della Regione Siciliana in materia di tutela del paesaggio, delle antichità e belle arti.

VISTO la L.R. 1 agosto 1977, n. 80.

VISTA la L.R. 7 novembre 1980, n. 116.

VISTO il Decreto Legislativo del 22 gennaio 2004, n. 42, pubblicato nel supplemento ordinario n. 45 della G.U.R.I. del 24.2.2004, recante il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e sue modifiche ed integrazioni.

VISTO il Regolamento approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357.

VISTO il D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

VISTO l'art. 7 della L.r. 15 maggio 2000, n. 10.

VISTA la legge 24 novembre 2003, n. 326.

VISTA la L.r. n. 19 del 16 dicembre 2008, pubblicata nella G.U.R.S. n. 59 del 24 dicembre 2008, sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione.

VISTO il Decreto Presidenziale del 5 dicembre 2009, n. 12, pubblicato nella G.U.R.S. n. 59 del 21.12.2009, recante il regolamento per l'attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19.

VISTO il ricorso gerarchico presentato, con atto qui pervenuto il 29.11.2017, dalla signora Angela Rosa Bonfiglio, e dai signori Gaetano Maniaci e Edmondo Maniaci, tutti elettivamente domiciliati presso lo studio tecnico dell'arch. Giuseppe Natoli, sito in via S.Croce a Pianoconte di Lipari avverso il provvedimento n.6265 del 25.10.2017, con il quale la Soprintendenza per i Beni Culturali di Messina ha nuovamente espresso parere contrario sull'istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica per opere eseguite in assenza di autorizzazione su area di proprietà dei ricorrenti.

ACCERTATO che il ricorso in argomento è ricevibile, perché non risulta essere stato presentato oltre il termine di cui all'art. 2 del D.P.R. n. 1199/1971.

VISTE le controdeduzioni della Soprintendenza di Messina contenute nella nota n. 3081 del 10.4.2017.

ESAMINATI i motivi del ricorso che possono così riassumersi:



REGIONE SICILIANA

il ricorrente contesta la legittimità del parere della Soprintendenza di Messina , perché il fabbricato ricade in zona RIO dove sono state rilasciate in passato autorizzazioni paesaggistiche dalla stessa Soprintendenza .

CONSIDERATO che la stessa istanza era già stata esaminata dalla Soprintendenza di Messina e contro la decisione i ricorrenti avevano presentato un ricorso gerarchico deciso con il D.D.G. n. 2998 del 30.6.2017 e che, pertanto , l'istanza presentata il 29.11.2017 deve essere considerata una richiesta di riesame piuttosto che un ricorso;

VISTA la nota prot. n. 2210 del 20.4.2018 con cui la Soprintendenza di Messina ha ribadito il precedente parere negativo;

RITENUTO per le suesposte ragioni di dovere respingere il ricorso(richiesta di riesame presentato dalla signora Angela Rosa Bonfiglio, e dai signori Gaetano Maniaci e Edmondo Maniaci avverso il provvedimento n. n.6265 del 25.10.2017, della Soprintendenza per i Beni Culturali di Messina

DECRETA

Art. 1) Per le motivazioni di cui in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente, è respinto il ricorso presentato, il 29.11.2017 , dalla signora Angela Rosa Bonfiglio, e dai signori Gaetano Maniaci e Edmondo Maniaci, tutti elettivamente domiciliati presso lo studio tecnico dell'arch. Giuseppe Natoli, sito in via S.Croce a Pianoconte di Lipari avverso il provvedimento n.6265 del 25.10.2017, con il quale la Soprintendenza per i Beni Culturali di Messina ha nuovamente espresso parere contrario sull'istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica per opere eseguite in assenza di autorizzazione su area di proprietà dei ricorrenti.

Art. 2) La presente decisione sarà comunicata alla ditta ricorrente ed alla Soprintendenza per i Beni Culturali di Messina a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 3) Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. entro 60 giorni dalla di ricezione del provvedimento medesimo, ovvero ricorso straordinario innanzi al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni decorrenti dalla data di avvenuta conoscenza del presente decreto.

Palermo, 28/06/2018

F.TO
IL DIRIGENTE GENERALE
Sergio Alessandro